

JACQUIER. Je conviens parfaitement qu'il y a là une question de privilège; savez vous pour qui est le privilège? (*Mormorio*) Hé bien, s'il faut le dire (puisque je n'ai pas été compris), ce privilège n'est pas pour la royauté, *il est pour la nation!*

Si l'on poursuit, si l'on séquestre en main du ministre des finances les deniers de la liste civile, ce ne sera pas à celle-ci qu'on fera tort, mais à la nation qui paye de ses deniers le Gouvernement qui règne. Il faut que les créanciers sachent avec qui ils ont à faire: il importe qu'ils sachent que la dépense ne dépassera pas tel ou tel chiffre.

Il faut qui ils sachent bien que les prodigalités ou les fausses spéculations d'un intendant de la liste civile n'affecteront jamais la nation: que même, s'il leur est permis d'exploiter des faiblesses, la nation ne permet pas que les 4 millions payables par douzièmes et par anticipation puissent être séquestrés sous aucun prétexte. La dignité de l'État commande cette mesure propre à arrêter bien des maux et dans certaine éventualité à empêcher que le Parlement et l'État soient mis dans une fausse position.

PRESIDENTE. Se niuno più domanda la parola, pongo ai voti l'aggiunta proposta dal deputato Jacquier così concepita:

« I denari della dotazione della Corona non possono essere sequestrati. »

(La Camera non approva.)

PALLIERI. L'aggiunta relativa all'esenzione dei beni componenti la dotazione della Corona dalle contribuzioni verso lo Stato, qualora non potesse più trovar luogo in fine del capo terzo, si potrebbe, a mio avviso, collocare dopo l'articolo 13, cioè in fine del capo quinto. Io però, prima di tutto, desidererei di sentire in proposito, come pure sul merito dell'osservazione che ebbi l'onore di esporre alla Camera, l'opinione della Commissione. Né io farò alcuna proposta, come ho già detto, se ella, meco concorrendo in massima, presenterà un'addizione affine di esentare i beni costituenti la dotazione della Corona dal pagamento delle contribuzioni di cui si tratta.

RICCI V., relatore. Per quanto la legge del 1818 esenti totalmente tutti i beni, come si diceva, appartenenti alla casa reale, e però, tutti i beni demaniali consistenti in fabbriche, edifizii e simili, siccome per altro i beni rurali dati in locazione ed usufruiti dal demanio pagano anche le contribuzioni regie, così non crederei affatto inutile l'emendamento già proposto dal deputato Michelini, ed attualmente riprodotto dal deputato Pallieri, cioè che l'articolo di cui si tratta dichiarasse esente dalle contribuzioni chiamate regie tutti i beni assegnati alla Corona. Quindi io lo proporrei in questi termini: « I beni componenti la dotazione saranno esenti dalle contribuzioni dovute allo Stato. » Quest'espressione mi pare che faccia al caso.

PRESIDENTE. Domando se quest'aggiunta è appoggiata. (È appoggiata.)

BUNICO. Io mi oppongo alla proposta aggiunta per due ragioni. La prima, perchè avendo la Camera sempre mantenuto che i beni della dotazione debbono essere equiparati agli altri beni tutti, sui quali compete un usufrutto a termini del diritto comune, ne viene per logica conseguenza che i beni della stessa dotazione debbano, come tutti indistintamente gli altri beni sottoposti ad usufrutto, essere soggetti al pagamento delle contribuzioni; altrimenti si concederebbe un privilegio a favore della Corona, la quale pare a me che in questa parte non debba godere di nessun privilegio, massimamente contro il disposto della legge del 14 dicembre 1818

che regola la qualità, il pagamento ed il riparto di tutti indistintamente i tributi diretti.

L'altra ragione poi si è che accordando alla Corona un simile privilegio si fa esso sopportare agli altri proprietari, i quali possiedono beni nel distretto in cui sono situati i beni assegnati alla dotazione della Corona.

Infatti, a termini dell'accennata legge del 1818, l'assegnamento delle contribuzioni si fa proporzionalmente per ciascuna provincia, salvo poi a fare il riparto della somma stanziata tra tutti coloro i quali hanno i beni soggetti a tributo. Ciò posto, ove si esimessero dal pagamento delle contribuzioni i beni della dotazione della Corona, ne seguirebbe che tutti gli altri beni di quella provincia nella quale si trovano situati gli stabili di quella dotazione dovrebbero sopportare essi soli tutta la quota dei tributi stati assegnati alla provincia medesima, e così anche le contribuzioni dalle quali vennero esentati gli stabili della dotazione reale. (*Dalla sinistra: Bene! Bravo!*)

DIREVVEL. In primo luogo io debbo rettificare un'asserzione che l'altro giorno, preso alla sprovvista dal deputato Michelini, ho avanzata, relativamente alle disposizioni della legge del 14 dicembre 1818, che io, come dissi allora, non teneva sotto gli occhi, e di cui perciò non ricordava le ben precise disposizioni. Ora avendo meglio esaminato la legge e avendola sotto gli occhi, posso per conseguenza leggerla alla Camera, e si vedrà che i timori esternati dall'onorevole deputato preopinante non sono fondati.

La legge che regola il riparto delle contribuzioni è la legge precisamente del 14 dicembre 1818. Per disposizione generale di essa l'articolo 1 del titolo secondo porta che il contributo si impone sulle terre ed altre proprietà stabili di qualunque natura ed a chiunque appartenenti, ma per altro colle eccezioni portate dal titolo quarto. Andiamo ora a vedere il titolo quarto; esso dice: « Dichiariamo esenti dalla imposta prediale, e conseguentemente non dovendosi comprendere in alcun riparto i palazzi di nostra residenza, i castelli e villeggiature a noi spettanti, i giardini e i parchi che ne dipendono, come pure i palazzi di residenza dei principi reali e del sangue. » Questo è l'articolo 1.

« Articolo 2. Godranno della stessa esenzione i locali e fabbriche di spettanza del nostro patrimonio. » Osservino, signori, che qui non si parla che di locali e fabbricati, ma non de' beni rurali, ed è in ciò che io ho errato l'altro giorno, accennando genericamente *i beni del demanio*. « Secondo, i beni assegnati in appannaggio ai suddetti principi. Terzo, tutte le fabbriche appartenenti al nostro demanio. Quarto, le case arcivescovili, vescovili, parrocchiali, locali e giardini che vi sono annessi, ecc. »

« Articolo 3. Vogliamo per altro che tutti i beni, case e locali enunciati nel precedente articolo siano descritti nei rispettivi catasti coll'indicazione del proporzionale loro registro od estimo, e che per l'ammontare del medesimo concorrano a tutte le imposizioni provinciali e comunitative, ad eccezione delle chiese e cimiteri che ne saranno egualmente esenti. »

Da ciò si vede che pei beni rurali demaniali si paga dal demanio la contribuzione regia.

Io non dico che questa sia cosa ragionevole, poichè quello che esce da una cassa rientra in un'altra; ma, come bene si scorge, ciò non aggrava la posizione dei contribuenti.

Quindi io non saprei fino a qual punto l'articolo proposto possa essere adottato nei termini dei quali fu presentata in parte un'esenzione che già esiste.

Il signor presidente vuol favorire di leggere l'articolo? (*Il presidente lo legge.*)